

I. NORME GENERALI

art. 1 *1. Il regolamento edilizio (RE) comunale si basa sulla legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE) e sul regolamento d'applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974 (RALE).* **Base legale**

Richiama alla legislazione

2. Per quanto non esplicitamente disposto, sono applicabili le norme della LE e del RALE come pure tutte le altre leggi e prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti l'edilizia, le foreste, le acque, la protezione dei valori storici ed artistici, delle bellezze naturali e del paesaggio, l'igiene del suolo e dell'abitato, la polizia del fuoco, ecc.

art. 2 *Il presente regolamento è applicabile a tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Claro.* **Comprensorio**

art. 3 *Il presente regolamento contiene norme di polizia edilizia che disciplinano l'attività nel campo delle costruzioni.* **Scopo**

art. 4 *Le norme di attuazione del PR determinano le condizioni di edificabilità dei fondi.* **Edificabilità**

art. 5 *Il Comune può costruire nei terreni destinati alle future strade e sulle zone d'espropriazione previste dal PR condutture e manufatti sotterranei (ad es. fognatura, acqua potabile o opere di preparazione per le costruzioni previste) risarcendo integralmente ai proprietari i danni effettivi che ne risultano, esclusa l'indennità di espropriazione.* **Opere sotterranee**

II. DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

A. Istanza di costruzione

art. 6.1 *La licenza preliminare può essere richiesta secondo i disposti degli art. 51 LE e 64 RALE.* **Licenza preliminare**

art. 6.2 *La domanda di licenza preliminare deve essere accompagnata dall'estratto ufficiale di mappa indicante l'ubicazione della prevista costruzione, da un piano di massima dal quale risultino le caratteristiche volumetriche, segnatamente l'altezza della costruzione, nonché da una breve relazione tecnica indicante la natura e la destinazione dell'opera. Gli elaborati sono da presentare in 5 copie.*

art. 6.3 *Il Municipio può chiedere la modinatura delle principali linee delle opere che si intendono eseguire.*

art. 7.1 Le licenze di costruzione devono essere chieste secondo quanto disposto dagli art. 39 segg. LE e 34 segg. RALE.

Licenza di costruzione

art. 7.2 Gli allegati dovranno essere presentati secondo le indicazioni dell'ufficio comunale di licenze edilizie.

art. 7.3 Si dovranno usare i seguenti colori convenzionali.
Nel caso di nuovo progetto saranno indicate:

- in color grigio: le murature normali
- in color siena: le parti in legno
- in color azzurro: le parti in ferro
- in color verde: le parti in cemento armato
- in color rosso: le condotte delle acque luride
- in color blu: le condotte delle acque chiare

Nel caso di riattazione:

- in color grigio: le parti che non vengono modificate
- in color giallo: le demolizioni
- in color rosso: le opere nuove

art. 8 Per l'esame e l'evasione delle domande di costruzione il Comune preleva le tasse di cancelleria fissate nell'apposita ordinanza. Parimenti per quanto si attiene a lavori di una certa importanza è richiesto il deposito di una garanzia da fr. a fr.

Tasse

art. 9 Oltre a quanto disposto dall'art. 60 RALE valgono le seguenti norme:

Inizio dei lavori

art. 9.1 La notifica deve comprendere:

- la data d'inizio dei lavori
- il nome del direttore dei lavori
- l'appaltatore dell'opera
- l'attestato dell'avvenuto controllo del tracciamento delle linee di PR, della costruzione e dei capisaldi da parte del geometra revisore, in quanto richiesto.

art. 9.2 I lavori iniziati devono essere portati a termine senza interruzioni.

art. 9.3 Il proprietario deve comunicare tempestivamente al Municipio la sostituzione del direttore dei lavori o dell'appaltatore dell'opera. Non si potrà dare inizio ad alcun lavoro relativo alle fondazioni dei muri fronteggianti il suolo pubblico senza che siano stati verificati dall'UTC gli allineamenti e le quote. La verifica deve essere richiesta per iscritto dall'interessato.

art. 10 Il proprietario è responsabile verso i terzi per ogni conseguenza derivante dalle opere eseguite o in corso d'esecuzione. In particolare il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici, o gli incaricati dell'esecuzione dell'opera, sono responsabili del cantiere e dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a salvaguardare la incolumità dei propri dipendenti e dei terzi ed a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori, scosse, esalazioni, polvere, ecc. In caso di inosservanza di tali norme il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino alla adozione da parte dei

**Misure di sicurezza
elle costruzioni e
provvedimenti**

responsabili dei necessari provvedimenti. Il Municipio può inoltre, nell'interesse pubblico, imporre misure particolari. Si richiamano pure gli art. 26 e 27 RALE.

art. 11.1 *Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli ricostruiti o modificati non possono essere occupati senza l'autorizzazione municipale rilasciata solo in presenza del rispettivo certificato di abitabilità del medico delegato; valgono pure i combinati art. 101 segg. Lsan e 12 segg. RISA.*

Ispezione finale e abitabilità

art. 11.2 *L'abitabilità è concessa non appena accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al progetto, quando risulti l'avvenuta sufficiente evaporazione dell'umidità dei muri e degli intonaci, quando siano date le necessarie sicurezze, e quando, se del caso, è stato prodotto il rapporto tecnico di collaudo degli ascensori e dei montacarichi.*

Per stabili o parte di essi destinati a scopi industriali o commerciali l'abitabilità è subordinata alla decisione del Dipartimento cantonale competente.

art. 11.3 *L'abitabilità non è concessa per una sola parte del fabbricato ma unicamente per il suo complesso. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari.*

art. 11.4 *La domanda d'abitabilità deve essere trasmessa per iscritto dal proprietario al Municipio almeno 10 giorni prima dell'effettiva prevista occupazione dello stabile. Gli organi tecnici del Municipio provvederanno a concordare la visita d'abitabilità con il medico delegato. Se l'abitabilità è negata, la prossima visita non può avvenire se non trascorsi almeno 10 giorni. Se il rifiuto è dovuto a modifica sostanziale dei piani, l'abitabilità non può essere concessa che dopo l'approvazione delle varianti apportate.*

art. 11.5 *Ai contravventori è applicata una multa secondo l'art. 58 LE riservato l'ordine di sgombero dei locali.*

art. 11.6 *Per ogni visita d'abitabilità è prelevata una tassa di fr. 10.-- per piano o cantinato, ritenuto un minimo di fr. 20.--.*

art. 12 *L'allacciamento definitivo dell'AAP è autorizzato solo dopo il rilascio della licenza d'abitabilità.*

Allacciamenti definitivi**III. NORME RELATIVE ALL'ASPETTO ESTERIORE E ALLE OPERE ESTERNE AI FABBRICATI**

art. 13 *Le opere di cinta possono sorgere a confine con il fondo privato e con l'area pubblica. Tali opere possono sorgere a confine con le strade se non deriva pericolo per la circolazione. Le opere di cinta non sono tenute a rispettare i limiti di arretramento fissati dal PR salvo casi speciali da accordarsi con il proprietario del fondo. Restano riservate le disposizioni della LAC per le distanze delle siepi vive dai fondi privati. Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in condizioni decorosi. Lungo le strade cantonali valgono pure, se più restrittivi, i disposti della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951.*

Recinzioni

art. 14 *Se gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche sono delimitati con un muro l'altezza dello stesso non potrà superare i m 0,70. Al muro potrà essere aggiunta una cancellata in ferro o, se il complesso estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale per il traffico, nei limiti di un'altezza massima totale di ml 1,50.*

Muri di cinta e cancellate

- art. 15** *Le siepi vive verso le aree pubbliche, le strade e le piazze non possono superare l'altezza massima di ml 2.00. Esse devono essere mantenute in modo decoroso. Le siepi vive possono essere vietate se pregiudicano la visibilità del traffico. Le cinte in filo spinato o comunque quelle che presentano un pericolo per il traffico veicolare e pedonale sono proibite. Quelle esistenti, siepi vive comprese, devono essere rimosse a cura ed a spese del proprietario, indipendentemente dalla durata della loro esistenza.*
- Siepi vive, cinte esistenti**
- art. 16** *Le cinte formate da assiti, altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso verso le strade, le piazze e le aree pubbliche non sono ammesse neppure in via provvisoria. Sono riservati gli impianti di cantiere.*
- Assiti, cinte di fortuna**
- art. 17** *In caso di carenza di manutenzione di muri di cinta o di cinte in genere il Municipio ha la facoltà di far eseguire i lavori necessari a spese del proprietario, se quest'ultimo è inadempiente.*
- Manutenzione delle recinzioni verso l'area pubblica**
- art. 18.1** *Per le piantagioni che interessano privati fanno stato le disposizioni della legge di applicazione e complemento (LAC).*
- Piantagioni**
- art. 18.2** *Le piante su proprietà private, che per il loro sviluppo arrecassero danno, limitazione di linee di visuale e di estetica, verso strade o piazze pubbliche, possono essere fatte rimuovere dal Municipio, indipendentemente dal tempo di esistenza delle stesse.*
- art. 18.3** *Il Comune ha diritto di eseguire sulle aree pubbliche piantagioni anche a distanza inferiori a quelle previste dalla LAC.*
- art. 19.1** *La creazione di accessi veicolari dall'area pubblica a fondi privati (strade o marciapiedi) è subordinata all'approvazione del Municipio. Le spese sono a carico dell'interessato.*
- Accessi dall'area pubblica**
- art. 19.2** *I cancelli devono aprirsi verso l'interno della proprietà privata.*
- art. 20.1** *L'altezza delle opere di cinta verso privati non deve superare i ml 2,50.*
- Opere di cinta verso privati**
- art. 20.2** *Per le siepi vive e le altre disposizioni riguardanti le opere di cinta verso privati valgono i disposti degli art. 133 segg. LAC al CCS.*

art.21.1 Parafulmini ed antenne

I parafulmini devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'associazione svizzera degli elettrotecnici e essere sempre in stato di perfetto funzionamento. Le antenne per apparecchi radio o di televisione devono essere collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato. Di regola è ammessa la posa di una sola antenna per edificio.

**Corpi esterni,
facciate,
iscrizioni**

art. 21.2 Tubazioni esterne

Lungo i muri degli edifici confinanti con l'area pubblica, con zone gravate da servitù di arretramento o di espropriazione o con area privata destinata a pubblico passaggio, è vietato far sboccare tubazioni conducenti fumo, vapore o liquidi di qualsiasi natura, compresa l'acqua piovana. La posa delle suddette tubazioni lungo le pareti esterne è comunque vietata fino all'altezza di m 4,0.

art. 21.3 Facciate dalle case e tinteggi

Tutte le parti degli edifici, le vetrine, i muri di cinta, le insegne, gli stemmi, ecc. visibili da vie o spazi pubblici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia per quanto si riferisce all'espressione architettonica, sia per quanto concerne i materiali da impiegarsi, le linee, i rivestimenti, le tinte, le decorazioni, ecc. La tinteggiatura deve essere preventivamente approvata dal Municipio o se del caso dall'autorità cantonale.

art. 21.4 Insegne, iscrizioni, affissioni

Le insegne, le iscrizioni, i quadri per affissioni, ecc. devono essere preventivamente approvati dal Municipio. Sono riservate le disposizioni cantonali circa le insegne e le scritte destinate al pubblico.

art. 22.1 Insegne e diversi

Per le insegne, i fanali, le logge, i balconi e le grondaie valgono i disposti dell'art. 30 LE.

**Sporgenze su area
pubblica o su zone
gravate da servitù di
espropriazione o su
area privata destinata
al pubblico transito**

art. 22.2 Tende

La tenda sporgente su marciapiede non può scendere ad un'altezza inferiore ai m 2.0 per quanto riguarda le frange; le armature di sostegno devono essere almeno a m 2,20 dal suolo; la loro sporgenza non può superare la larghezza del marciapiede, ridotta di m 0,50. Non sono ammesse tende sporgenti sotto i portici o comunque dove non esiste marciapiede.

art. 22.3 Scale e gradini

Verso le aree suddette è vietata la costruzione di scale e la posa di gradini oltre il limite della facciata.

art. 22.4 Zoccoli, vetrine, lesene, cornicioni, davanzali

La sporgenza di questi elementi sulle aree suddette non può superare i m 0,10.

Soglie

art. 23 Le soglie delle porte d'entrata verso le aree adibite al pubblico transito devono essere almeno m 0,05 più elevate del piano stradale o di quello del marciapiede.

Illuminazione stabili

art. 24 La concessione per l'illuminazione delle facciate degli stabili è di competenza del Municipio. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione dalla quale emerge l'effetto dell'illuminazione. Il Municipio si riserva la facoltà di chiedere una prova.

IV. NORME IGIENICO- EDILIZIE

art. 25 Sono considerati vani d'abitazione i seguenti locali:
sala o salotto, soggiorno o tinello, camere, cucina. La specie dei vani risulta dalla loro ubicazione e dimensione e non da pretesa indicazione di chi chiede la licenza di costruzione.

Vani d'abitazione e loro annessi

art. 26 Non sono considerati vani d'abitazione i seguenti locali:
bagno, office, servizi igienici, lavatoio, locali deposito, stireria, ecc.

Vani non abitabili

art. 27 Tutti i locali devono essere convenientemente isolati. I locali in contatto con l'acqua del sottosuolo o di infiltrazione, qualunque sia la loro destinazione, devono essere impermeabili.

Isolazioni

art. 28 E' vietato adibire ad uso di abitazione i locali che sono anche solo parzialmente sotterranei. L'uso dei sotterranei per soggiorno esclusivamente diurno sarà tollerato solo quando essi abbiano una altezza netta di m 2,30 e quando almeno su un lato sporgano completamente dal terreno e sugli altri lati almeno m. 1,0. Il pavimento e le pareti devono essere efficacemente protetti contro l'umidità ed i locali devono essere dotati di finestre che si aprono all'aria libera, delle dimensioni complessive di almeno un decimo della superficie del pavimento.

Locali sotterranei

art. 29.1 I vani abitabili devono avere un'altezza libera non inferiore a m 2,30. I vani destinati ad abitazione devono sottostare, per quanto riguarda la cubatura e la superficie, alle norme previste cantonalmente. Il Municipio può concedere deroghe in caso di climatizzazione solo per quanto riguarda l'altezza.

Dimensioni dei vani abitabili

art. 29.2 I locali destinati a negozio, a ritrovo pubblico, a sala di esposizione, a laboratorio ed i locali affini, non possono in nessun caso avere un'altezza inferiore a m 3,0 riservate le norme federali e cantonali. Il Municipio può concedere deroghe in caso di climatizzazione ferma restando la superficie minima.

art. 30.1 Le scale devono ricevere luce direttamente dall'esterno o dall'alto ed essere adeguatamente ventilate.

Scale

art. 30.2 Le rampe delle scale non devono avere in nessun caso una larghezza utile inferiore ai m 1,10, eccezion fatta per le scale d'accesso alle cantine la cui larghezza minima è di m 0,70. Per larghezza utile si intende la distanza dalla parete alla ringhiera che sostiene il corrimano. Per fabbricati con più di 3 piani la larghezza della rampa delle scale deve essere di almeno m 1,20. Per questi fabbricati non sono ammesse scale a chiocciola. Il corrimano del parapetto deve essere ad una altezza minima di m 0,90.

art. 30.3 I vani delle scale con pareti vetrate devono essere protetti al pianerottolo con parapetto o altra misura di sicurezza, avente un'altezza di almeno m 0,90.

Appartamenti e**camere mansardate**

art. 31 I corridoi devono essere sufficientemente rischiarati ed avere una larghezza minima di m 1,10. ,Gli atrii-corridoio comuni a due o più appartamenti devono avere una larghezza non inferiore a m 1,20.

Corridoi

art. 32 Tutti i vani abitabili devono essere convenientemente arieggiati ed illuminati direttamente con l'esterno almeno con una finestra disposta verticalmente. Le finestre devono avere una luce della superficie complessiva non inferiore a 1/10 di quella del pavimento; quando vi è una sola finestra non deve avere luce inferiore a mq 1,0. Le finestre delle camere mansardate non devono avere una luce inferiore a mq 0,50. Il Municipio può concedere deroghe in caso di climatizzazione. I parapetti devono avere un'altezza minima di m 0,90.

Finestre e balconi

art. 33.1 I locali abitabili devono avere una cubatura minima di mc 14, l'altezza libera non inferiore a m 2,30 per almeno la metà della superficie del pavimento; in ogni caso l'altezza della parete più bassa deve essere di almeno m 1,30. L'abitabilità dei locali mansardati deve sottostare alle prescrizioni della legge cantonale. Le aperture ed i soffitti devono essere adeguatamente isolati.

Appartamenti e camere mansardate

art. 33.2 Le camere di sotto-tetto possono essere usate quale dormitorio soltanto a dipendenza di appartamenti sottostanti.

art. 35.1 Ogni appartamento deve essere dotato di gabinetto e di bagno o doccia, situati all'interno dell'appartamento. Ogni esercizio pubblico o negozio deve avere un numero di gabinetti adeguato.

Servizi igienici

art. 35.2 E' vietata la costruzione di latrine, acquai e simili in sporgenza, sopra ballatoi o terrazze o in diretta comunicazione con vani d'abitazione e cucine, camere da letto escluse. E' vietata la costruzione di gabinetti addossati a locali abitabili di altri appartamenti se non sufficientemente isolati.

art. 35.3 I gabinetti (doccia e bagno esclusi) devono avere una superficie non inferiore a mq 1,50 e devono di regola essere rischiarati ed arieggiati dall'esterno o dal cavedio o mediante una finestra di almeno mq 0,60. Il Municipio può autorizzare deroghe alle aperture quando i gabinetti sono muniti di dispositivi speciali di ventilazione e di illuminazione che rispondono alle esigenze dell'igiene.

art. 35.4 I locali adibiti a gabinetto o a bagno devono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite fino all'altezza minima di m 1,50 con materiale impermeabile e di facile lavatura.

art. 35.5 I gabinetti devono essere costruiti con sifoni ad acqua e con sistemi atti ad evitare ogni esalazione, secondo le prescrizioni per l'esercizio della fognatura comunale e le misure cantonali fissate nel regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

art. 35.6 I gabinetti esistenti che danno luogo ad inconvenienti devono essere soppressi o modificati in base alle norme regolamentari.

art. 36.1 Per le norme di prevenzione contro gli incendi si fa riferimento alle disposizioni della legge cantonale sulla polizia del fuoco.

**Misure di sicurezza
contro gli incendi:
camini**

art. 36.2 L'uso dei camini e degli impianti analoghi non deve arrecare danno o molestia al vicinato, in particolare con emanazioni di fumo, vapore, odore, polvere, e simili. Il Municipio può imporre le misure atte ad eliminare gli inconvenienti.

art. 36.3 Il fumaiolo deve oltrepassare possibilmente il colmo del tetto ed avere una altezza di almeno m 1,30. L'altezza dei camini che, per giustificati motivi, dovesse essere superiore al normale è stabilita case per caso dal Municipio.

art. 36.4 La pulizia dei camini è obbligatoria almeno una volta all'anno.

art. 37 Per tutto quanto ha relazione con la fognatura comunale, ossia canalizzazioni private, servizi igienici, fosse settiche, pozzi neri di decantazione e simili, fanno stato le prescrizioni del regolamento della fognatura comunale e delle disposizioni cantonali.

Canalizzazioni

art. 38 Le fondazioni dei muri di prospetto a pubblica strada o piazza devono avere una profondità non inferiore a m 1,0 sotto il livello del marciapiede. La risega di fondazione può sporgere fino a 1/10 della sua profondità dall'allineamento di PR.. Oltre la profondità di m 1,0 i muri di fondazione possono invadere l'area pubblica o l'area gravata da servitù di espropriazione, quando non portano pregiudizio alle suddette aree. E' necessaria l'autorizzazione del Municipio dietro prestazione di piani particolareggiati.

**Fondazioni
prospicienti l'area
pubblica**

art. 39 In ogni fabbricato avente 6 o più appartamenti, la raccolta dei rifiuti deve avvenire attraverso i contenitori ("container"), da ubicare in modo adeguato per rapporto alle esigenze del servizio della nettezza urbana, nascosti alla vista del pubblico e facilmente accessibili dalla strada.

Raccolta rifiuti

art. 40 E' data facoltà al Municipio di obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro e l'estetica, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per le esigenze di traffico, per il buon funzionamento delle tombature private, ecc. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione della penalità prevista dalla legge e dal presente regolamento, provvederà all'esecuzione delle opere necessarie a rischio e spese del proprietario.

**Norme sulla
manutenzione, la
sicurezza, l'igiene, il
decoro**

art. 41.1 La costruzione o la posa sull'area pubblica o quella privata aperta al libero transito di manufatti interrati quali bacini di chiarificazione, fosse biologiche, pozzi perdenti, separatori di oli e di benzina, impianti di canalizzazione, allacciamenti, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi a luce, uscite di sicurezza, ecc. è concessa solo nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità tecnica, entro limiti ragionevoli di spesa, di collocare gli stessi sull'area privata.

Manufatti interrati

art. 41.2 *La relativa istanza deve essere inoltrata al Municipio in due esemplari contemporaneamente alla domanda di costruzione; alla stessa devono essere allegati l'estratto di mappa indicante l'ubicazione ed i limiti del manufatto ed i piani di costruzione e di posa. Una copia dei piani è ritornata all'istante con la comunicazione della decisione municipale. In caso di concessioni dell'autorizzazione, viene stipulata una convenzione. L'autorizzazione è concessa a titolo precario e può essere revocata in ogni tempo, senza indennizzo di sorta da parte del Comune. La convenzione non viene stipulata quando si tratta degli allacciamenti ordinari alla fognatura comunale, alle reti di distribuzione dell'acqua potabile.*

In casi particolari per l'entità e la natura del manufatto interrato il Municipio si riserva la facoltà di procedere all'iscrizione della relativa servitù a RF a spese del concessionario. E' vietato dar corso ai lavori prima di aver firmato la convenzione prevista dal presente articolo.

art. 41.3 *Ogni modifica che si impone ai manufatti interrati nell'ambito della sistemazione di strade, marciapiedi, piazze, fognature comunali, reti dei servizi comunali (acqua potabile, energia elettrica) deve essere eseguita dal concessionario a proprie spese.*

art. 42.1 *Durante la costruzione o la riparazione di fabbricati, in particolare di tetti prospicienti le aree pubbliche o private, devono essere posti segnali o ripari atti a garantire la sicurezza e l'incolumità.*

art. 42.2 *Gli steccati e le protezioni o ripari verso le strade e piazze devono avere un aspetto decoroso e uniforme.*

art. 42.3 *Il Municipio può imporre protezioni per tutta l'altezza dell'edificio.*

art. 42.4 *Si richiamano in particolare i disposti degli art. 26 e 27 RALE.*

art. 43 *Per la costruzione di ponti, rampe, scale di servizio e per tutte le installazioni di cantiere in genere fanno stato le prescrizioni delle ordinanze federali concernenti la prevenzione degli infortuni.*

art. 44 *Per questo genere di manufatti valgono i disposti della legge sanitaria e del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.*

Segnali, ripari, misure di sicurezza

Prevenzione infortuni

Concimaie, pollai, conigliere, stalle, ecc.

V. STRADE PRIVATE

art. 45 *Per strada privata si intende il sedime di proprietà privata adibito al traffico veicolare e pedonale in genere, collegante due strade o proprietà pubbliche.*

Definizione

art. 46 *Le strade private devono essere concepite in modo tale che, in caso di lottizzazione, tutte le nuove particelle siano convenientemente servite.* **Costruzione di strade private**

art. 47 *Il Comune può assumere in proprietà strade costruite da privati se esse sono cedute gratuitamente e corrispondono ai seguenti requisiti:* **Assunzione di strade private**

- a) *la loro larghezza deve essere adeguata alle esigenze di PR, in ogni caso non può essere inferiore a 3,00 m;*
- b) *le costruzioni esistenti devono di regola rispettare l'arretramento minimo di m 4,00;*
- c) *devono essere costruite a regola d'arte, secondo i criteri in uso presso il Comune e dotate di pavimentazione;*
- d) *devono essere provviste di canalizzazione e di pozzetti di scolo secondo le prescrizioni dell'UTC.*

art. 48.1 *La manutenzione, la pulizia, lo sgombero della neve delle strade private incombono ai proprietari.* **Manutenzione strade private**

art. 48.2 *Per l'illuminazione possono essere conclusi accordi speciali con il Comune.*

art. 48.3 *Per gli scoli delle acque provenienti dalle strade private valgono le prescrizioni del regolamento per la fognatura comunale.*

art. 48.4 *Nel caso di contravvenzioni o di inosservanza di queste prescrizioni il Municipio, oltre all'applicazione delle penalità previste dalla legge organica comunale e da questo regolamento, può provvedere anche alle opere di manutenzione e addebitare l'importo delle spese ai proprietari della strada.*

VI. PENALITÀ' - RICORSI - DISPOSIZIONI VARIE

art. 49 *Penalità e ricorsi sono regolati dalle LE, in particolare degli art. 56 segg. Il Municipio potrà apporre alle costruzioni private cartelli indicatori di denominazione di vie e piazze, senza obbligo di indennizzo.* **Penalità e ricorsi**

art. 50 *Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: il RE del 23 maggio 1950, le modificazioni successive ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.* **Disposizioni abrogative**

art 51 *Il presente regolamento approvato dal C.C. il 2 aprile 1980 entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.* **Entrata in vigore**

Approvato dal Dipartimento dell'interno il 14.7.1988.